



CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE NUORO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA TECNICA

N° 143

OGGETTO: OCDPC 721 4/12/2020 INTERVENTI PROTEZIONE CIVILE ABITATO BITTI: INTERVENTO ID79.B MESSA IN SICUREZZA E STABILIZZAZIONE VERSANTE VIA CAGLIARI/VIA LEONARDO DA VINCI, CUP I97H21002020001, CIG 9742164010, RISOLUZIONE CONTRATTO IMPRESA INFRASTRUTTURE M&B SRL

Il giorno 25/09/2025, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Sebastiano Bussalai in qualità di Dirigente dell' AREA TECNICA dell'intestato Consorzio;

VISTA la L.R. n. 6/2008 e ss.mm. e ii. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);

VISTO l'art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni del Dirigente di area consortile;

VISTO il vigente Piano di Organizzazione Variabile consortile (P.O.V.) ed i relativi allegati (Organigramma e Dotazione Organica), approvati con deliberazione Consiglio dei Delegati n.10 del 20.12.2024, resa esecutiva dall'Organo di controllo regionale con provvedimento n.1258 del 21.01.2025;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.75 del 27.08.2024, con la quale sono affidate all'ing. Sebastiano Bussalai, Direttore Generale dell'Ente, anche le funzioni ad interim di dirigente dell'Area Tecnica;

VISTO il Sistema di Gestione per la Qualità Consortile UNI EN ISO 9001:2015 (settore IAF di accreditamento 34, 35, 36), Certificato n. 3490. Rev. 01 R0 rilasciato dall'Istituto Giordano in data 21/12/2023;

VISTO il d.lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii. (Codice dei contratti pubblici) vigente, *ratione temporis*, per l'appalto in oggetto;

VISTO il D.lgs. n.159/2011 e ss.mm. e ii.;

PREMESSO che:

- in data 4 dicembre 2020 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l'Ordinanza n. 721, di seguito indicata OCDPC 721/2020, avente per oggetto "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio comunale di Bitti, in Provincia di Nuoro", nominando quale Commissario Delegato il Direttore Generale della Protezione Civile della Regione autonoma della Sardegna;
- l'Ordinanza n. 4 del 2021, con la quale il Commissario Delegato della Protezione Civile ex OCDPC 721/2020, ha disposto il PIANO DEGLI INTERVENTI ex art. 1 comma 3 dell'Ordinanza n. 721 del 4 Dicembre 2020 recante "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del comune di Bitti, in provincia di Nuoro".
- il Commissario Delegato della Protezione Civile Sardegna ex OCDPC n. 721/2020, con nota prot. n. 439 del 22.06.2021, individuava il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale quale soggetto attuatore di n. 5 interventi ricompresi nel Piano degli Interventi urgenti adottato dal Commissario Delegato con Ordinanza n.4 del 19.02.2021, tra cui l'intervento denominato ID 79b "Messa in sicurezza e stabilizzazione del versante di via Cagliari/via Leonardo da Vinci"; CUP I97H21002020001;

VISTA la Convenzione di finanziamento rep. RAS n. 5 del 13.08.2021 Prot. Uscita n. 539 relativa all' ID 79b "Messa in sicurezza e stabilizzazione del versante di via Cagliari/via Leonardo da Vinci";

VISTO l'atto aggiuntivo alla sopra citata Convenzione di finanziamento, protocollo RAS rep. n. 3 del 12.05.2023, per un importo complessivo di finanziamento pari a € 639.468,92 per l'attuazione dell'intervento in premessa;

DATO ATTO che:

- con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica consortile n. 164 del 16.10.2023, i lavori in premessa sono aggiudicati all'impresa INFRASTRUTTURE M&B SRL con sede in Via Legnone n. 4, 20158 MILANO - P.I. 10836260967, con il ribasso del 10,1467% (dieci virgola millequattrocento sessantasette per cento) sull'importo posto a base di gara di € 370.217,52, corrispondenti all'importo ribassato di € 332.652,66 - al netto del ribasso - oltre gli oneri di sicurezza di € 17.096,97 e, quindi, per l'importo netto contrattuale di € 349.749,63 (oltre IVA di legge); CIG 9742164010;
- in data 16.11.2023 è sottoscritto con detta impresa aggiudicataria il contratto d'appalto, Rep. n. 431;

- in data 02.11.2023 è sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza;

RILEVATO che:

- il RUP, in data 09.09.2025, mediante consultazione delle annotazioni riservate iscritte sul Casellario delle imprese sul portale FVOE, messo a disposizione da ANAC, riscontrava che la Prefettura di Milano, con nota acquisita al protocollo dell'Autorità con il n. 0049231 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 91 co 7-bis D.lgs. n. 159/2011, il provvedimento prot. n. 0107057 del 28/03/2025 con il quale, per le motivazioni in esso contenute, è stato decretato che la ditta INFRASTRUTTURE M&B s.r.l. C.F./P.IVA 10836260967, con sede legale a Milano in via Legnone nr. 4, è interdetta ai sensi degli artt. 84, comma 4, 89 bis, 91, comma 6 e 92 del Decreto Legislativo del 6 settembre 2011 n. 159 e, per l'effetto, è stata denegata alla citata impresa l'iscrizione nell'elenco dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (White List), istituito presso la stessa Prefettura ai sensi del DPCM 18 aprile 2013;
- con nota prot. n. 0298133 del 17.07.2025, acquisita al protocollo consortile al n. 5900 in pari data, la Prefettura di Milano riscontrava l'istanza del RUP, prot. 5782 del 09.09.2025, inviando copia della informativa antimafia interdittiva di cui sopra, prot. fasc.12B7/2019-0015671, Area I bis, prot. 0107216 del 29.03.2025;

PRESO ATTO che:

- l'art. 80, comma 2, primo alinea del d.lgs. n. 50/2016 dispone che *"Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto"* ed il comma 6 del medesimo articolo, il quale dispone che *"Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5"*;
- l'art. 94, comma 2 del d.lgs. n. 159/2011 prevede che *"Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite"*;
- l'art. 94, comma 3 del d.lgs. n. 159/2011 per cui *"i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, dispone di non procedere alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi"*;
- l'art. 108, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 prevede che *"Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80"*;

CONSIDERATO che:

- i lavori in oggetto, iniziati in data 2 novembre 2023, alla data odierna, non sono conclusi;
- la natura delle opere, la tempistica di esecuzione delle lavorazioni ed i ritardi conseguiti a causa dell'inerzia dell'impresa, non può trovare applicazione nel caso di specie l'art. 94, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011;
- secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale *«nelle gare di appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità»* (ex multis Cons. Stato, V, 12 maggio 2020, n. 2968 e Ad. Plenaria n. 8/2015). Il possesso dei requisiti di ammissione, infatti, *«si impone a partire dall'atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica, non in virtù di un astratto e vacuo formalismo procedimentale, quanto piuttosto a garanzia della permanenza della serietà e della volontà dell'impresa di presentare un'offerta credibile e dunque della sicurezza per la stazione appaltante dell'instaurazione di un rapporto con un soggetto, che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all'adempimento dell'obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e speciale per contrattare con la P.A.»* (TAR Campania n. 6203/2022, richiamando l'orientamento dell'Adunanza Plenaria n. 8/2015).
- per espressa previsione normativa, poi, la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 ha natura automatica, dovendo la stazione appaltante, escludere dalla gara l'operatore economico colpito dalla sanzione interdittiva ivi prevista e tale causa di esclusione rileva non solo in fase di affidamento del contratto, ma anche in fase di esecuzione dello stesso e per tutta la sua durata;

- la giurisprudenza consolidata (*ex multis* Cons. Stato, Sez. III, 26 gennaio 2017, n. 319; Cons. Stato, Sez. III, 12 marzo 2015, n. 1292) ha ribadito che la stazione appaltante non abbia il potere di sindacare i contenuti delle interdittive prefettizie e che pertanto ogni sua statuizione successiva a tali provvedimenti abbia natura vincolata a fronte del giudizio di disvalore dell'impresa con la quale è stato stipulato il contratto atteso che si tratta di provvedimento volto alla cura degli interessi di rilievo pubblico, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva all'autorità di pubblica sicurezza e non può essere messo in discussione da parte dei soggetti che alla misura di interdittiva devono prestare osservanza;
- le stazioni appaltanti, ai sensi degli artt. 92 e 94 del Codice Antimafia, nel caso di sopravvenienze di un'interdittiva antimafia, cui si riconnette l'accertamento dell'incapacità originaria del privato ad essere destinatario di un rapporto con la pubblica amministrazione, sono tenute a recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. In tal senso, dunque, le determinazioni di caducazione del contratto d'appalto sono adottate nell'esercizio di un potere vincolato della stazione appaltante che esclude margini di discrezionalità (Cons. Stato, sez. III, 21 giugno 2022, n. 5093) e inoltre, *"A fronte di un'interdittiva persistentemente efficace, quand'anche sub iudice, l'amministrazione è tenuta a procedere con assoluta immediatezza al recesso/risoluzione del contratto/convenzione in corso di esecuzione in modo totalmente vincolato e in modo definitivo, anche rispetto alle successive vicende giurisdizionali dell'interdittiva prefettizia e alle ragioni di contestazioni di essa, salvo il caso che, alla data in cui l'Amministrazione si trovi a dover pronunciare sulle sorti del contratto, l'interdittiva sia già stata sospesa (con decreto o con ordinanza cautelare del giudice competente) o annullata (pur se con sentenza di primo grado non sospesa)"* (TAR Sicilia, Catania, Sez. V, 4 febbraio 2025, n. 478 e precedente conforme di Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2023, n. 5968);

VISTA la relazione del RUP di proposta di risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 16.11.2023, Rep. 431, con la ditta Infrastrutture M&B Srl, con sede legale in Milano (MI), acquisita al protocollo consortile n. 5974 del 19.09.2025, e i suoi allegati;

CONSIDERATO che, sulla base del disposto dell'art. 80, commi 2 e 6, del d.lgs. 50/2016 con le richiamate previsioni del d.lgs. 159/2011, e dei chiarimenti offerti dalla giurisprudenza amministrativa, in caso di interdittiva antimafia a carico dell'appaltatore, intervenuta in corso di esecuzione del contratto d'appalto, la stazione appaltante è tenuta a procedere alla risoluzione dello stesso ai sensi del citato art. 108, comma 2, del medesimo d.lgs.;

RITENUTO, per quanto in narrativa, di procedere - ai sensi dell'art.108, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 - alla risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 16.11.2023, Rep. 431, con la ditta Infrastrutture M&B Srl, con sede legale in Milano (MI) per l'esecuzione dei lavori in oggetto, per intervenuta interdittiva antimafia emessa a carico della medesima ditta con il richiamato provvedimento della Prefettura di Milano;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, per l'adozione del presente provvedimento;

SU PROPOSTA del RUP ing. Bullitta;

DETERMINA

1) Di prendere atto del provvedimento interdittivo antimafia prot. fasc.12B7/2019-0015671, Area I bis, prot. 0107216 del 29.03.2025, emesso dalla Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale del Governo, nei confronti della Società INFRASTRUTTURE M&B SRL con sede legale in Milano (MI) - cap 20158 - Via Legnone n. 4, C.F./P.IVA n. 10836260967;

2) per le motivazioni in narrativa, di procedere, ai sensi dell'art.108, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 e ss. mm. ii., alla risoluzione del Contratto di appalto dei lavori "ID 79.b: *"Messa in sicurezza e stabilizzazione del versante di via Cagliari/via Leonardo da Vinci"*, sottoscritto in data 16.11.2023, Rep. 431, tra il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale e la Società Infrastrutture M&B Srl come sopra individuata, per intervenuta interdittiva antimafia emessa a carico della medesima Società;

3) di stabilire che si procederà alla regolarizzazione degli impegni assunti in favore della ditta esecutrice con successivo atto da adottarsi a seguito del ricevimento da parte della D.L. dello stato di consistenza dei lavori, già richiesto per le vie brevi;

4) di trasmettere la presente determinazione al RUP per gli adempimenti di competenza;

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo consortile, ai sensi dell'art.29, comma 1, del vigente statuto consortile di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza ai sensi del d.lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE A.I. DELL'AREA AREA TECNICA

Ing. Sebastiano Bussalai

Si certifica che la presente determinazione e' pubblicata all'Albo dell'Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 25/09/2025.

Il Funzionario Delegato
f.to Dott. Massimo Curreli

*E' copia conforme all'originale
contenuta su n. facciate di n. fogli .
Data 25/09/2025*

Il Funzionario Delegato
Dott. Massimo Curreli